



Presidenza del Consiglio dei Ministri



PROTOCOLLO DI INTESA

tra

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

e

IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE

e

IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E LA TRANSIZIONE
DIGITALE

e

LA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

**COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO BANDIERA
“POTENZIAMENTO DELLA CAPACITÀ DIGITALE DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE REGIONALE” AI SENSI DELL’ARTICOLO 33, COMMA 3,
LETTERA B) DEL DECRETO LEGGE 6 NOVEMBRE 2021, N. 152, CONVERTITO,
CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 29 DICEMBRE 2021, N. 233**



Presidenza del Consiglio dei Ministri



VISTI

la COM/2020/575, *Annual Sustainable Growth Strategy*, che definisce le sfide comuni agli Stati Membri che poi vengono riprese nel *Commission staff working document guidance to member states recovery and resilience plans*;

il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

la decisione di esecuzione del Consiglio 10160/21, del 6 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la Ripresa e la Resilienza dell'Italia (Sessione n. 3808, del 13 luglio 2021) Allegato – Orientamenti agli Stati membri per i piani per la ripresa e la resilienza – Tabella, modello piani per la ripresa e la resilienza, del 22 gennaio 2022;

il Regolamento Delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021 che integra il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;

il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che è stato valutato positivamente con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

gli articoli 9 e 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 che definiscono gli obiettivi ambientali e il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “*Do no significant harm*”);

i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. *tagging*), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, del superamento dei divari territoriali ed il principio di parità di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;



Presidenza del Consiglio dei Ministri



la Comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01 del 18 febbraio 2021, concernente *“Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”*;

il Regolamento Delegato (UE) n. 2021/2139 della Commissione del 4 giugno 2021 che integra il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un’attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all’adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale;

il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, che ha disposto, all’articolo 1, comma 1, l’approvazione del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), finanziato con risorse nazionali, con l’obiettivo di integrare e potenziare i contenuti del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, che disciplina la *«Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»*;

il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante *“Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”*;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2021 recante l’individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 15 luglio 2021, recante *“Programmi e interventi inseriti nel Piano nazionale per gli investimenti complementari e connesse modalità di monitoraggio”*;



Presidenza del Consiglio dei Ministri



il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, adottato ai sensi dell'articolo 7, primo comma, ultimo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante l'individuazione delle amministrazioni titolari degli interventi previsti nel PNRR e i target e i milestone da raggiungere per ciascun investimento e sub-investimento;

la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”*;

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del 15 settembre 2021, che definisce le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;

la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 ottobre 2021, n. 21, e il relativo allegato Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR, a norma della quale le Amministrazioni titolari degli investimenti possono finanziare le progettualità regionali con accordi di programma (e quindi con una procedura negoziata), purché coerenti con il Piano e rispondenti alle strategie connesse all'attuazione dello stesso, anche in modalità “mista” (procedura negoziata per il finanziamento diretto di una progettualità regionale, considerata “pilota” e pubblicazione di bandi aperti cui ogni soggetto eleggibile potrà partecipare);

il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, che ha disposto, all'art. 33, l'istituzione, presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri (di seguito “DARA”), di uno specifico Nucleo per il coordinamento delle iniziative di ripresa e resilienza tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, denominato “Nucleo PNRR Stato-Regioni”;

il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021 che disciplina le *“Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178”*;



Presidenza del Consiglio dei Ministri



la circolare MEF-RGS del 18 gennaio 2022, n. 4, che chiarisce alle Amministrazioni titolari dei singoli interventi le modalità, le condizioni e i criteri in base ai quali le stesse possono imputare nel relativo quadro economico i costi per il personale da rendicontare a carico del PNRR per attività specificatamente destinate a realizzare i singoli progetti a titolarità;

la circolare MEF-RGS del 14 ottobre 2021, n. 21, che contiene “*Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR*”;

la circolare MEF-RGS del 29 ottobre 2021, n. 25, avente ad oggetto “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti*”;

la circolare MEF-RGS del 14 dicembre 2021, n. 31, avente ad oggetto “*Rendicontazione PNRR al 31.12.2021 - Trasmissione dichiarazione di gestione e check-list relativa a milestone e target*”;

la circolare RGS-MEF del 30 dicembre 2021, n. 32, che contiene la “*Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (DNSH)*”;

il protocollo d’intesa tra il Ministero dell’economia e delle finanze e la Guardia di Finanza del 17 dicembre 2021 con l’obiettivo di implementare la reciproca collaborazione e garantire un adeguato presidio di legalità a tutela delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

la circolare RGS-MEF del 31 dicembre 2021, n. 33, “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento*”;

la circolare RGS-MEF del 24 gennaio 2022, n. 6, recante “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR*”;

la circolare RGS-MEF del 10 febbraio 2022, n. 9, “*Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR*”;



Presidenza del Consiglio dei Ministri



la circolare RGS-MEF del 29 aprile 2022, n. 21, *“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC”*;

la circolare RGS-MEF del 26 luglio 2022, n. 29, *“Modalità di erogazione delle risorse PNRR e principali modalità di contabilizzazione da parte degli enti territoriali soggetti attuatori”*;

la circolare RGS-MEF del 11 agosto 2022, n. 30, *“Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione degli interventi PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori”*;

la Relazione sullo stato di attuazione del PNRR del 23 dicembre 2021, che prevede che: *“le amministrazioni locali partecipano alla realizzazione del PNRR in aree che variano dagli asili nido, ai progetti di rigenerazione urbana, all’edilizia scolastica e ospedaliera, all’economia circolare, agli interventi per il sociale. Partecipano in qualità di destinatari finali alla realizzazione di alcuni progetti attivati a livello nazionale, come quelli in materia di digitalizzazione della pubblica amministrazione. Hanno, infine, un ruolo nella definizione e messa in opera di alcune delle riforme previste dal Piano in materia di disabilità, servizi pubblici locali, turismo e in altri settori di competenza decentrata. Per questi, sarà fondamentale un’attività in stretta sinergia con le amministrazioni centrali nelle sedi istituzionali della Conferenza Stato-Regioni, della Conferenza Unificata e del Tavolo permanente per il partenariato economico sociale e territoriale”*;

il protocollo d’intesa del 20 aprile 2022, sottoscritto tra il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e i Ministri delle amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR, avente ad oggetto la realizzazione di una collaborazione sistemica e istituzionale volta all’individuazione di ‘Progetti bandiera’ di cui all’articolo 33, comma 3, lett. b), del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233 e le disposizioni ivi contenute;

la informativa del Ministro per gli affari regionali e le autonomie nella seduta della Conferenza Stato-Regioni e Province Autonome del 28 aprile 2022, prot. n. 6711;

il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante *“Ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa*



Presidenza del Consiglio dei Ministri



e resilienza (PNRR)”, ed in particolare l’articolo 21 “Utilizzo di economie degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza”, il quale prevede che “le amministrazioni titolari degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza possono destinare eventuali risorse delle missioni e componenti del Piano di Ripresa e Resilienza non assegnate in esito alle procedure di selezione dei progetti al finanziamento dei Progetti Bandiera di cui all’articolo 33, comma 3, lettera b) , del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, proposti dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano all’interno delle stesse missioni e componenti del Piano, in coerenza con le relative condizionalità e previa individuazione del contributo di tali progetti ai traguardi e obiettivi già fissati per le stesse, nel rispetto del vincolo di cui all’articolo 2, comma 6 - bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e con allocazione nelle aree territoriali alle quali le risorse non assegnate erano originariamente destinate, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.”;

il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 1 agosto 2022 , che in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n.101, nonché di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021, individua gli obiettivi iniziali, intermedi e finali per ciascun programma, intervento e progetto inserito nel Piano nazionale per gli investimenti complementari e cofinanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e le relative modalità di monitoraggio;

CONSIDERATO CHE

l’articolo 33, comma 3, lettera b) del decreto-legge n. 152/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233, prevede che il Nucleo PNRR Stato-Regioni avrà la funzione, tra le altre, di *prestare supporto alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano nella elaborazione, coerentemente con le linee del PNRR, di un progetto avente particolare rilevanza strategica per ciascuna Regione e Provincia Autonoma, denominato «Progetto bandiera»;*

il Nucleo PNRR Stato-Regioni costituisce un modello straordinario di relazioni Amministrazioni statali – enti territoriali nel sistema PNRR, nell’ambito del quale le Regioni recuperano autonomia progettuale, su materie di propria competenza, in ordine a progetti ritenuti strategici (i Progetti “bandiera”), elaborati col supporto dello stesso Nucleo PNRR Stato-Regioni;



Presidenza del Consiglio dei Ministri



i Progetti bandiera si configurano come progetti aventi particolare rilevanza strategica per ciascuna Regione e Provincia Autonoma;

il Nucleo PNRR Stato-Regioni è deputato a fornire supporto per l'individuazione dei Progetti bandiera, nel rispetto della leale collaborazione tra i livelli di governo e delle prerogative costituzionali delle Regioni e delle Province Autonome e delle loro programmazioni, anche con riferimento alle risorse dei Programmi Operativi Regionali, mediante appositi tavoli di coordinamento tra le Regioni, le Province autonome e le Amministrazioni centrali, coerentemente con le funzioni istituzionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per favorire l'attività finalizzata alla definizione e selezione dei progetti bandiera;

i criteri guida per l'individuazione delle progettualità riguardano, *ex pluris*, la coerenza con gli obiettivi, gli importi, i tempi, i vincoli di finanziabilità delle linee di investimento identificate, ivi comprese milestone e target associati a ciascun investimento, la finanziabilità attraverso le linee di intervento del PNRR e il collegamento tra le priorità strategiche delle Regione con le linee di intervento del PNRR;

il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD) è responsabile dell'attuazione degli Investimenti di cui alla Missione 1, Componente 1 "Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA"

il Piano Nazionale Complementare di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 prevede il programma cofinanziato "*Servizi digitali e cittadinanza digitale*" al fine di rafforzare con ulteriori risorse e iniziative la misura PNRR M1C1 - Investimento 1.4: "*Servizi digitali e esperienza dei cittadini*" volta a migliorare i servizi digitali offerti ai cittadini;

CONSIDERATO INFINE CHE

la Regione Autonoma Valle d'Aosta ha manifestato la volontà di eleggere a Progetto bandiera l'iniziativa di potenziamento della capacità digitale della pubblica amministrazione regionale, volta a promuovere: 1. l'identificazione e l'adozione di piattaforme abilitanti, attraverso un'evoluzione delle infrastrutture tecnologiche del Data center unico regionale; 2. lo sviluppo di capacità di analisi dei dati; 3. la digitalizzazione dei servizi attualmente non digitalizzati e l'implementazione di quelli già on line;

Tutto quanto premesso e considerato,



Presidenza del Consiglio dei Ministri



LE PARTI CONVENGONO E SOTTOSCRIVONO QUANTO SEGUE

Articolo 1

(Premessa)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.

Articolo 2

(Oggetto e finalità)

1. Il presente Protocollo ha ad oggetto la realizzazione di una collaborazione sistemica e istituzionale tra il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale (di seguito anche 'MITD'), il Ministro per gli affari regionali e le Autonomie (di seguito anche 'DARA'), e la Regione Autonoma Valle d'Aosta volta alla realizzazione del Progetto bandiera *"Potenziamento della capacità digitale della pubblica amministrazione regionale"*, nell'ambito degli interventi coerenti con la Missione 1: Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura, Componente 1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA (di seguito anche il "Progetto bandiera").
2. Costituisce, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Protocollo l'Allegato I contenente la Scheda tecnica del Progetto bandiera *"Potenziamento della capacità digitale della pubblica amministrazione regionale"*.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente Protocollo si fa fronte nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente per le attività istituzionali delle Parti.
4. Il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale e il Ministro per gli affari regionali e le Autonomie procederanno all'esecuzione del presente Protocollo mediante le relative strutture amministrative competenti.
5. I contenuti del Progetto di cui al comma 1 sono eventualmente aggiornati nel tempo, mediante condivisione scritta delle Parti, senza necessità di modifica del presente Protocollo o sottoscrizione di un nuovo Protocollo. Tali modifiche non potranno comportare trasformazioni sostanziali alla progettazione individuata e dovranno essere preventivamente approvate dal MITD per la coerenza rispetto alla finanziabilità e ai target e milestone.



Presidenza del Consiglio dei Ministri



Articolo 3

(Impegni delle Parti)

1. Con presente Protocollo le Parti, per il tramite delle loro strutture amministrative competenti, perseguono lo scopo di:
 - a) individuare stabili modalità di interlocuzione, anche attraverso la costituzione di tavoli di confronto tematici;
 - b) favorire l'implementazione del Progetto bandiera tenendo conto di obiettivi iniziali, intermedi e finali previsti nel Fondo complementare, in complementarietà con *target* e *milestone* individuati dal PNRR.
 - c) attivare le iniziative per favorire il dialogo con gli enti locali eventualmente coinvolti;
 - d) rimuovere tutti gli ostacoli che potranno sorgere in ogni fase di esecuzione degli impegni assunti per la realizzazione del Progetto bandiera;
 - e) collaborare per individuare e superare eventuali criticità ostative alla realizzazione Progetto bandiera;
2. Il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ai fini di cui al comma 1, in particolare, si impegna a:
 - a) fornire ogni utile indicazione alla Regione Autonoma Valle d'Aosta per la realizzazione del Progetto bandiera;
 - b) supportare la Regione Autonoma Valle d'Aosta per superare le eventuali criticità derivanti dalla attuazione degli interventi previsti dal Progetto bandiera.
3. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ai fini di cui al comma 1, in particolare, si impegna a:
 - a) favorire ed agevolare la realizzazione dei Progetti bandiera anche attraverso i tavoli tecnici di confronto settoriali di cui all'articolo 33, comma 3, lett. a) del DL 152/2021 convertito, con modificazioni, dalla L. 233/2021 e in sinergia con gli altri interventi promossi dalla Regione Autonoma Valle d'Aosta.
4. La Regione Autonoma Valle d'Aosta, ai fini di cui al comma 1, in particolare, si impegna a:
 - a) valutare la possibilità di integrare la dotazione finanziaria del Progetto bandiera con ulteriori stanziamenti regionali, qualora ne ricorrano le condizioni;



Presidenza del Consiglio dei Ministri



- b) garantire la realizzazione di ogni fase progettuale del Progetto bandiera di cui alla scheda tecnica allegata al presente protocollo nonché al Piano Operativo di cui al successivo punto.

5. La Regione Autonoma Valle d'Aosta e la struttura dipartimentale del MITD (il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri) sottoscriveranno un accordo ex art. 15 della legge n. 241 del 1990 per la concreta attuazione del Progetto bandiera, che disciplinerà le modalità di esecuzione e di finanziamento, comprensivo di un Piano Operativo allegato.

Articolo 4

(Comitato di coordinamento e monitoraggio)

1. Al fine di consentire ai Ministri sottoscrittori di disporre di adeguate informazioni circa lo stato di avanzamento dei Progetti bandiera e degli impatti raggiunti dalle attività per garantire la coerenza delle attività progettuali con i propri indirizzi strategici, è istituito presso il DARA, con Decreto del Capo del Dipartimento, un Comitato di coordinamento e monitoraggio (Comitato) formato da un rappresentante del DARA, un rappresentante della Regione Autonoma Valle d'Aosta e da due rappresentanti del MITD e coordinato dal rappresentante del DARA.
2. Il DARA assicura il supporto tecnico – amministrativo al funzionamento e alle attività del Comitato di coordinamento e monitoraggio mediante le funzioni del Nucleo PNRR Stato-Regioni.
3. La partecipazione al Comitato di coordinamento e monitoraggio e il suo funzionamento non comportano oneri finanziari. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.
4. Eventuali modifiche dei rappresentanti delle Parti nel Comitato sono comunicate mediante scambio di note.

Articolo 5

(Finanziamento)

1. Il progetto presenta un importo pari a complessivi euro 6.000.000,00. Il predetto importo, a valere sulle risorse del Piano nazionale degli investimenti complementari (PNC), nella titolarità del MITD, è così composto: a) € 2.000.000,00 destinati a finanziare l'attività di "identificazione e adozione delle piattaforme abilitanti"; b) € 2.000.000,00 destinati a finanziare l'attività di "sviluppo dell'infrastruttura regionale per l'analisi dei dati";



Presidenza del Consiglio dei Ministri



c) € 2.000.000,00 destinati a finanziare l'attività di “definizione di un modello di erogazione dei servizi e la sua implementazione sul sistema informativo regionale”.

2. Con successivi atti le parti individuano il Codice Unico di Progetto (CUP) e tale individuazione è necessaria ai fini del finanziamento.

Articolo 6

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente protocollo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Agli adempimenti disposti dal presente protocollo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio delle amministrazioni pubbliche interessate.
3. L'attuazione degli interventi avviene in conformità alle disposizioni del DM MEF 1 agosto del 2022 richiamato alle premesse del presente atto.

Articolo 7

(Durata)

1. Il presente Protocollo ha validità sino al termine dell'attuazione del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.
2. Il presente Protocollo risulta regolato dagli articoli sopra descritti, dalle vigenti norme in materia di accordi tra pubbliche amministrazioni e di contabilità pubblica, nonché, dai principi generali del codice civile.



Presidenza del Consiglio dei Ministri



IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI, MARIO DRAGHI

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
AUTONOMA VALLE D'AOSTA,
ERIK LAVEVAZ

IL MINISTRO PER GLI AFFARI
REGIONALI E LE AUTONOMIE,
MARIASTELLA GELMINI

IL MINISTRO PER L'INNOVAZIONE
TECNOLOGICA E LA TRANSIZIONE
DIGITALE, VITTORIO COLAO

Roma